

Inadempimento contrattuale - responsabilità - del debitore - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)

Inadempimento - Mera allegazione - Insufficienza - Conseguenze - Allegazione delle specifiche circostanze da cui l'inadempimento deriva - Necessità.

Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_414